

Deliberazione della Giunta Regionale 9 dicembre 2013, n. 32-6851

Dipendente Dott.ssa Paola Raiteri; autorizzazione ad assumere incarico di collaborazione a favore della Casa di Soggiorno per Anziani San Giuseppe di Castelnuovo Don Bosco ai sensi degli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989.

A relazione dell'Assessore Vignale:

Con lettera del 14 novembre 2013, la Dott.ssa Paola Raiteri, funzionario assegnato alla Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed edilizia, chiedeva l'autorizzazione ad assumere una collaborazione per l'attuazione della Legge anticorruzione 190/2012 e la predisposizione di tutte le pratiche necessarie per l'applicazione della normativa sulla trasparenza, a favore della Casa di Soggiorno per Anziani San Giuseppe di Castelnuovo Don Bosco, per un impegno di 10 ore settimanali nel periodo gennaio – aprile 2014.

Gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989 subordinano l'assunzione di incarichi di consulenza conferiti dallo Stato o da altri Enti pubblici o di interesse pubblico alla previa autorizzazione della Giunta Regionale, al fine di valutarne la compatibilità rispetto all'osservanza dell'orario di lavoro ed agli interessi della Regione nonché l'assenza di situazioni conflittuali rispetto alla funzione esercitata dal dipendente nell'ambito dell'Amministrazione regionale.

Inoltre, l'art. 4, comma 1, del Regolamento attuativo della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990, stabilisce che ogni anno la Giunta fissi, con riferimento a ciascuna delle categorie di cui all'art. 3 della legge sopra citata, il numero massimo di collaborazioni autorizzabili per ogni dipendente;

rilevato che per l'anno 2013 non è ancora stato stabilito il numero massimo annuo di collaborazioni autorizzabili a ciascun dipendente per ogni categoria di incarichi di cui all'art. 3 della L.R. 10/1989, che negli anni precedenti il numero massimo di incarichi di consulenza era 4, e che peraltro alla dipendente sopra citata non è stato autorizzato, per il corrente nessun incarico ai sensi dell'art. 3 lett. c) della L.R. n. 10/1989;

visto che sulla stessa nota il Direttore della Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed edilizia, dal quale la Dott.ssa Paola Raiteri dipende, ha dichiarato che accertata la compatibilità di tale incarico con l'assolvimento dei doveri di servizio e verificata l'insussistenza di situazioni, anche potenziali, di conflitto di interessi, esprime valutazione positiva ai fini del rilascio dell'autorizzazione a svolgere l'incarico di collaborazione di cui all'oggetto;

visto che l'incarico non compromette o interferisce significativamente nell'esercizio delle funzioni e dei compiti a cui il dipendente è addetto, che non si trova in situazioni di incompatibilità rispetto agli interessi della Regione Piemonte e che l'espletamento dello stesso avviene al di fuori del normale orario di lavoro;

ritenuto che nella fattispecie sussistano i requisiti previsti dalla legge per il rilascio dell'autorizzazione;

dato atto che, ai sensi dell'art. 3, comma 3 della L.R. n. 10/1989, l'espletamento del predetto incarico dovrà avvenire fuori dell'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza;

dato atto altresì che, ai sensi dell'art. 53 del D. L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti;

tutto ciò premesso e considerato;

visti gli artt. 3 e 6 della L.R. 10/1989;

visto il Regolamento di attuazione della L.R. 10/1989, promulgato con D.P.G.R. n. 2265 del 23.3.1990;

visto l'art. 16, comma 2 lett. e) della L.R. 23/2008;

la Giunta Regionale, unanime,

delibera

di autorizzare, per i motivi espressi in premessa, ai sensi della L.R. 23.01.1989 n. 10, la dipendente Dott.ssa Paola Raiteri, funzionario assegnato alla Direzione Programmazione Strategica, Politiche Territoriali ed edilizia, a svolgere una collaborazione a favore della Casa di Soggiorno per Anziani San Giuseppe di Castelnuovo Don Bosco nel periodo gennaio – aprile 2014, con un impegno di 10 ore settimanali.

L'espletamento dell'incarico dovrà avvenire fuori dall'orario di servizio oppure mediante impegno di recuperare le ore non lavorate entro i 90 giorni successivi all'assenza.

Ai sensi dell'art. 53 del D. L.gs. 30.03.2001 n. 165, è fatto obbligo di comunicare gli eventuali compensi percepiti.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)